SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(Pomeridiana)

(79ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » **(2591)** (*D'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli; Boldrini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 965, 969
BARBARO 967
CARELLI 966, 969
DE BOSIO, *relatore* 966
MONALDI 968
PALERMO 967
PALUMBO Giuseppina 268
SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 968
ZANE 967

La seduta è aperta alle ore 19,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Varaldo, Venudo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Di Grazia, Moltisanti e Valsecchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Barbaro e Carelli.

Ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, comma, del Regolamento, è presente il senatore Palermo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli; Boldrini ed altri: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (2591) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli; Boldrini, Borellini Gina, Capua, Di Luzio, Ghislandi, Maglietta, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario, Sciorilli Borrelli e Vigorelli: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame propone alcune modifiche alle norme della legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. Esso rappresenta l'unificazione di due proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, rispettivamente il 23 maggio e il 18 luglio 1959, dagli onorevoli Villa Ruggero e Baldelli e dagli onorevoli Boldrini ed altri, e tende ad eliminare alcune deficienze di notevole gravità rivelate dall'esperienza di oltre un decennio di applicazione della legge.

Le suddette lacune, o imperfezioni, hanno infatti causato in molti casi un irregolare funzionamento dello strumento legislativo, cosa della quale si sono giovati i datori di lavoro, sia rappresentanti della pubblica Amministrazione, sia privati. Bisognava quindi eliminare ogni possibilità di errore dovuta alla scarsa chiarezza della legge, ed a questo, come ho detto, si tende col provvedimento oggi sottoposto al nostro esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 7 febbraio 1963 e pervenuto alla Presidenza del Senato il 12 febbraio.

Dalla lettura dei 20 articoli di cui esso consta appaiono evidenti le modifiche proposte alla legge del 1950: modifiche che il vostro relatore considera pertinenti, sia al fine di eliminare i numerosi inconvenienti verificatisi nell'esecuzione della legge, sia al fine di rendere più facile e chiara la dizione e, quindi, più sicura l'interpretazione di essa.

Se vi fosse stato il tempo, non vi nascondo che avrei proposto di sostituire l'intero testo della legge 3 giugno 1950, n. 375, con una nuova formulazione, in base alle modifiche oggi proposte a quasi tutti gli articoli (la legge n. 375 consta infatti di 27 articoli). Ma qualsiasi modifica, anche formale, al provvedimento in esame renderebbe impossibile il completamento del suo *iter* in questa legislatura; e poichè è noto che ogni ulteriore ritardo sarebbe di grave danno e di ingiusto pregiudizio alle legittime attese degli invalidi di guerra, non ci resta che approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

CARELLI. Quale rappresentante della categoria dei mutilati di guerra, concordo pienamente con le chiare affermazioni fatte dall'onorevole relatore.

Debbo pero osservare, signor Presidente, che nel difendere i diritti dei mutilati noi dimentichiamo quelli degli orfani di guerra, i quali non sono esplicitamente tutelati da alcuna legge. Vi è solo l'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, il quale prevede che, mancando il numero di mutilati necessario a ricoprire un determinato numero di posti disponibili in un ufficio, l'organo competente deve rilasciare un certificato di disponibilità grazie al quale i posti stessi possono essere coperti da orfani di guerra; ma, il più delle volte, tale certificato non viene rilasciato, con evidente inosservanza della norma suddetta.

Vorrei quindi pregarla, onorevole Presidente, di volersi interessare affinchè d'ora innanzi si abbia una migliore osservanza della legge; e mi permetto, a tal fine, di presentare il seguente ordine del giorno: « La 10ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2591, concernente modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, invita il Governo a disporre la piena osservanza della norma di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, circa il rilascio del certificato di disponibilita a favore degli orfani di guerra quando gli organi competenti non sono in grado di corrispondere alla richiesta di personale invalido ».

Con questo invito, che vuole essere anche un impegno per il Governo, confermo la mia piena adesione al disegno di legge, il quale provvede finalmente al molto atteso riordinamento del settore interessato.

B A R B A R O . Io mi interesso ai mutilati da quasi mezzo secolo, essendo uno dei fondatori dell'Associazione italiana mutilati ed invalidi di guerra; ho l'onore di far parte del Comitato centrale e sono anche Presidente di una delle migliori sezioni dell'Associazione stessa. Posso quindi affermare, onorevoli colleghi, che il provvedimento ha una enorme importanza; e nessuno può capirlo meglio di noi che viviamo in quell'ambiente. Esso è persino più importante di quello concernente la concessione della pensione, poichè, mentre quella non rappresenta che un aiuto, il collocamento obbligatorio costituisce la vita stessa per i mutilati e per le loro famiglie.

Siamo quindi lieti che finalmente sia stato presentato questo disegno di legge, in quanto, tra l'altro, sarà finalmente rispettato l'obbligo del collocamento, che purtroppo fino ad oggi non veniva applicato; e non tanto da parte dei privati quanto da parte dello Stato e degli enti pubblici — cosa questa molto più grave dal punto di vista etico e giuridico — in quanto non era possibile costringere le Amministrazioni pubbliche ad osservare la legge, alla quale facevano ostruzionismo. Il provvedimento non potrà pertanto che trovare, da parte nostra, il più pieno consenso, nell'interesse di tutta la benemerità categoria dei mutilati di guerra, che ci onoriamo di rappresentare.

P A L E R M O . Onorevoli colleghi, è per me motivo di profonda soddisfazione e di profonda commozione constatare che questo disegno di legge, frutto di tante lotte, potrà oggi, finalmente, ricevere l'approvazione del Senato e divenire operante.

Sento, pertanto, il bisogno di rivolgere anzitutto un ringraziamento alla Commissione, per la sensibilità dimostrata nel prendere in esame con la massima urgenza questo provvedimento veramente atteso dalla benemerita categoria degli invalidi di guerra e, nello stesso tempo, di rivolgere un mesto, commosso e reverente saluto alla memoria di Arturo Labriola, primo parlamentare che nel 1921 comprese come i mutilati di guerra meritassero la larga riconoscenza del Paese e come cotesta riconoscenza non dovesse essere fatta di parole o di retorica, ma dovesse esprimersi soprattutto nel concedere a questa particolare categoria la possibilità di inserirsi nella vita produttiva della Nazione.

Z A N E . Dopo l'esauriente relazione del senatore De Bosio, cui hanno fatto seguito gli interventi di autorevoli colleghi in riferimento alla benemerita categoria degli invalidi di guerra, mi sia consentito di prendere la parola, per esprimere il mio consenso all'approvazione di questo disegno di legge e per fare, tuttavia, qualche osservazione.

Vorrei ricordare che, in occasione dei vari provvedimenti che sono stati presentati alla nostra Commissione in questa legislatura ed anche nelle precedenti in materia di collocamento obbligatorio, abbiamo sempre formulato la viva raccomandazione al Governo affinchè questo problema venisse affrontato nel suo complesso, in maniera esauriente e tale da tenere conto delle esigenze di tutte le categorie interessate (mutilati di guerra, mutilati del lavoro, profughi, eccetera).

Debbo rilevare, invece, che questo disegno di legge, il quale secondo le mie previsioni avrebbe dovuto affrontare radicalmente il problema delle assunzioni obbligatorie, rappresenta una delusione da questo punto di vista, perchè tiene conto soprattutto di una tra le benemerite categorie che ho nominate, quella cioè dei mutilati ed invalidi di guerra.

Col disegno di legge che ora è al nostro esame, non viene modificata in alcun modo la situazione attuale per quanto riguarda l'aliquota fondamentale delle assunzioni obbligatorie, ma interviene una modifica all'interno, intesa ad alterare un certo equilibrio nella distribuzione delle assunzioni: per esempio, là dove all'articolo 12 si stabilisce

che « nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili eccetera ». E ovvio che questa modifica nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie va a pregiudizio di altre categorie, che pure dovrebbero essere difese.

Sono soltanto rilievi che mi permetto di fare e di segnalare all'attenzione della Commissione, perchè ricordo tutto quello che abbiamo sempre messo in evidenza quando si e trattato l'argomento. Mi guardo bene dal voler vulnerare, in questo momento, il principio di una totale ed unanime approvazione del presente disegno di legge, ma ricordo ancora una volta che questa materia dovrà essere affrontata nel prossimo futuro in modo esauriente, al fine di eliminare molte altre lacune che si trovano nel disegno di legge stesso, il quale, secondo l'osservazione fatta dal relatore, intende colpire prevalentemente gli inadempienti in materia di assunzioni obbligatorie, e come inadempienti s'intendono sia gl'imprenditori privati sia lo Stato.

Con queste osservazioni, pertanto, che mi permetto di richiamare all'attenzione della Commissione, confermo la mia piena adesione all'approvazione di questo disegno di legge, perchè non mi sento, in coscienza, di assumere la responsabilità di presentare in questo momento degli emendamenti, anche se questi potrebbero essere validi ai fini di un'utile armonia in materia di collocamento.

PALUMBO GIUSEPPINA. Le assunzioni obbligatorie, anche se riguardano categorie benemerite come quella degli invalidi di guerra, sono sempre male accette ai datori di lavoro; fortunatamente, però, in alcune regioni del nostro Paese esiste già il pieno impiego, sicchè anche per queste categorie il collocamento avviene con maggiore facilità.

Nell'approvare, pertanto, il presente disegno di legge, vorrei formulare — anche riferendomi all'intervento del senatore Zane — l'auspicio che lo sviluppo economico e industriale che si è verificato nelle regioni del Nord possa presto estendersi anche al Sud del nostro Paese, dove ancora esiste la disoccupazione, ed il pieno impiego non si è realizzato, in modo che tutte queste categorie benemerite possano trovare naturalmente la propria sistemazione

MONALDI. Nell'aggiungere la mia modesta parola di plauso a questo disegno di legge, vorrei richiamare all'attenzione del Governo una problema del quale ho una particolare conoscenza.

Si tratta del problema che riguarda gli invalidi per tubercolosi, moltissimi dei quali rimangono ai margini dell'attività produttiva del Paese (dove pure potrebbero benissimo inserirsi) per alcuni motivi particolari: innanzi tutto, la resistenza psicologica che domina ancora, purtroppo, in tante sfere anche cosiddette elevate; poi, l'accertamento della guarigione, che determina discussioni e contrasti in quanto la tubercolosi lascia tracce visibili; infine, il tipo di lavoro idoneo alle condizioni funzionali di questa speciale categoria.

Segnalo questa situazione all'attenzione del Governo, augurandomi che il presente disegno di legge sia di sprone anche per il pieno riconoscimento del diritto degli ex tubercolotici invalidi di guerra, perchè l'inserimento nel lavoro, come ha detto giustamente il senatore Barbaro, costituisce per questi particolari elementi il compenso non soltanto per le ferite che sono state inflitte al loro corpo dalla malattia, ma anche per il contributo che essi hanno dato, con la minorazione della propria salute, alle sorti della Patria.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero solo ringraziare il Presidente ed i colleghi intervenuti, per l'adesione espressa nei riguardi del disegno di legge, e dichiaro di essere d'accordo sulla sua approvazione, in quanto il provvedimento rappresenta una doverosa testimonianza verso una categoria che merita la gratitudine di tutta la Nazione.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che il senatore Carelli ha presentato un ordine del giorno.

C A R E L L I . È sufficiente che resti come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'articolo 3, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *e*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'articolo 4, primo comma, dopo le parole « civili di guerra », sono inserite le seguenti: « e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private ».

(*È approvato*).

Art. 4.

All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

Art. 5.

All'articolo 6, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra ».

(*È approvato*).

Art. 6.

All'articolo 7, quarto comma, dopo le parole: « dal Ministro competente », sono aggiunte le seguenti: « sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9 ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli im-

piegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno ».

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici

Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

(*È approvato*).

Art. 9.

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole: « Enti pubblici a carattere nazionale », sono inserite le seguenti: « o interprovinciale ».

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali.

Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale invalidi di guerra di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
Categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato:		
manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.)	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai qualificati . . .	6%	3%
Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in concessione:		
guardie e custodi in genere delle stazioni . .	10%	5%
portieri	30%	15%
inservienti	30%	15%
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chiamatori, ecc.) . .	6%	3%
cantonieri (per servizi accessori)	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie ».

(*È approvato*).

Art. 11.

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 12.

All'articolo 14, secondo comma, le parole: « 3 per cento del personale maschile », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento del personale maschile ».

Inoltre, è aggiunto il seguente comma:

« Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

(*È approvato*).

Art. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare in-

validi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

È ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonchè per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera *b*), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento ».

(*È approvato*).

Art. 14.

All'articolo 18, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una provincia ad assumere nella provincia o nelle provincie indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre ».

(*È approvato*).

Art. 15.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti.

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze ».

(*È approvato*).

Art. 16.

All'articolo 22, primo comma, sono soppresse le parole: « non provvedono a ciò direttamente o », e dopo le parole: « sono puniti » viene aggiunto il seguente inciso: « previa diffida a regolarizzare ».

(*È approvato*).

Art. 17.

All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22 ».

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine ».

(*È approvato*).

Art. 18.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheran-

no alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti ».

(*È approvato*).

Art. 19.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

(*È approvato*).

Art. 20.

È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari